



**LE NOVITA' NEI CONTRATTI DI LAVORO DOPO IL DECRETO LEGGE 87/2018 (DISPOSIZIONI URGENTI SUI LAVORATORI E LE IMPRESE).**

Il decreto legge n. 87 del 12 luglio 2018 si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato ed alle “Somministrazioni al lavoro” (*misure di contrasto al precariato*).

Il decreto legge vale per i contratti di cui sopra in vigore alla data del **14 luglio 2018** e tutte le proroghe ed i rinnovi di quelli in corso in pari data. Il decreto dovrà essere poi convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dall'emanazione.

### **PRINCIPALI CAMBIAMENTI NEL LAVORO PRIVATO**

- La **durata massima** dei contratti di cui sopra si riduce a **24 mesi** (*non potranno più essere fino a 36 mesi*), l'aspettativa è di accentuare i contratti stabili, rispetto a quelli flessibili.
- La reiterazione dello stesso contratto di lavoro si riduce a 4 rinnovi e ad ogni rinnovo l'aliquota previdenziale (ora 1,70%) aumenta di uno 0,50%.
- I contratti di cui sopra **ACAUSALI** (*quelli per cui non serve la giustificazione*) **non possono superare i 12 mesi di durata.**
- I **contratti (lavoro subordinato) oltre i 12 mesi di durata dovranno contenere tutti la causale**, che potrà essere: a) *l'esigenza temporanea ed oggettiva, estranea all'ordinaria attività*; b) *l'esigenza di dovere sostituire un lavoratore assente (es. nei casi di malattia, infortunio, maternità, ferie)*; c) *l'esigenza determinata da nuove commesse, o incrementi temporanei, concretamente significativi, non programmabili con l'attività ordinaria.*
- I **contratti di durata superiore a 12 giorni devono apporre il termine**, ciò risultando da atto scritto (*una copia va consegnata al lavoratore entro 5 gg. dall'inizio della prestazione*).
- I **lavoratori di cui sopra potranno impugnare il loro contratto di lavoro entro 180 giorni** e non più soltanto entro 120 gg.
- Cambia la **disciplina dei licenziamenti** riguardo ai lavoratori e lavoratrici **assunti dopo il 7 marzo 2015**: l'indennizzo minimo è incrementato a 6 mensilità e quello massimo a 36 mensilità.

**Inoltre le retribuzioni dei lavoratori dipendenti a partire dal 1 luglio 2018 non dovranno avvenire con denaro contante (si applicano sanzioni da 1.000 a 5.000 euro).**